

---

## Misure 211 e 212 - BANDI 2010

### Indicazioni operative

---

#### **1. Bandi Provinciali**

Come indicato nella “Parte Generale” del Programma operativo Asse 2, le Misure 211 e 212 “sono attivate dalle Amministrazioni competenti secondo le modalità di governance definite in ciascun PRIP ...”. Considerando che il Programma Operativo relativo a dette Misure prevede l’attivazione delle stesse Misure nell’annualità 2010 e che il termine per la presentazione delle domande corrisponde alla scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all’art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009, è necessario che i bandi provinciali vengano approvati entro il mese di marzo.

E’ in ogni caso indispensabile non oltrepassare i termini di approvazione verificati nelle annualità 2008 e 2009 per le medesime Misure.

#### **2. Aggiornamento delle delimitazioni geografiche**

Le Province devono inviare ad AGREA entro le prime settimane di marzo (e comunque non oltre la data di approvazione dei bandi) le variazioni alle delimitazioni approvate antecedentemente alla deliberazione dei propri bandi territoriali.

L’invio ad AGREA avverrà secondo la modalità utilizzata in occasione dei bandi 2008 e 2009, cioè attraverso il sito PRIP della Regione.

I referenti regionali provvederanno a contattare direttamente, entro la data indicata, il personale della Provincia che anche in occasione dei bandi precedenti si era già incaricato di raccogliere e inviare il materiale.

Le variazioni alle delimitazioni caricate su SITI per i bandi 2010 delle misure 211 e 212 devono essere indicate all’interno dei bandi territoriali in modo da darne adeguata comunicazione ai CAA e ai beneficiari, analogamente a quanto fatto per i bandi precedenti, in cui le Province avevano indicato i riferimenti di approvazione e definizione delle aree nei bandi territoriali o in atti appositamente costruiti.

#### **3. Conferma di modalità operative relative ai Bandi inerenti alla precedente annualità**

Sono confermate ed estese ai Bandi provinciali a valere sull’annualità 2010 le disposizioni dal n. 6) al n. 12) di cui alle indicazioni operative relative al 2009 (nota 0067201 del 19 marzo 2009). Sono altresì confermate le previsioni di cui ai punti 4) e 5) della medesima nota, con la precisazione che il riferimento non è più l’art. 11 del Reg. (CE) 796/04 ma l’art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009.

#### **4. Flessibilità di spesa**

La **DGR 196/10** ha previsto di estendere anche all'annualità 2010 la possibilità, per le Province, nei propri bandi, di incrementare le risorse da destinare ai medesimi. Tale possibilità è strettamente connessa alle previsioni della pianificazione finanziaria per la Misura 212.

Le Amministrazioni provinciali dovranno comunque impegnarsi a garantire la possibilità di predisporre bandi anche nelle rimanenti annualità del Programma.

#### **5. Impegno di proseguimento dell'attività agricole in zona svantaggiata per almeno 5 anni dal primo pagamento**

Con riferimento all'impegno di proseguimento dell'attività agricole in zona svantaggiata per almeno 5 anni dal primo pagamento, che origina dal comma 2 dell'art. 37 del Reg. (CE) 1698/05, si è avuto modo di prendere visione della risposta della Commissione Europea (29/07/08) a un quesito inoltrato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali inerente alla possibilità di legare il vincolo quinquennale in questione al "mantenimento delle sole condizioni minime di ammissibilità". Pertanto, con la DGR 196/10, è stato disposto che dall'annualità 2010 tale restituzione non è dovuta qualora nel corso del periodo di impegno l'estensione della SAU residua ricadente in area svantaggiata risulti pari o superiore a 2,5 ha. Tale superficie rappresenta l'estensione minima di SAU da condurre in area svantaggiata per corrispondere al requisito minimo di accesso alla Misura ("almeno il 50% della SAU" minima di 5 ha che complessivamente un beneficiario deve avere in conduzione per accedere alla Misura deve ricadere in area svantaggiata). La corresponsione delle indennità non è comunque dovuta per particelle agricole cedute nel periodo corrispondente all'annualità di riferimento dell'indennità in mancanza di subentro di impegno.

Le Amministrazioni provinciali avranno cura di considerare il contenuto della DGR 281/09, della DGR 196/10, e delle disposizioni di cui sopra, nella redazione dei propri bandi.